

## 6 DATI PER LA VALUTAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del DPCM 8 luglio 2003, in riferimento all'art. 14 comma 4 della L.Q. 36/01, per i medesimi elettrodotti, i gestori provvedono a comunicare agli organi di controllo con frequenza trimestrale i periodi di esercizio in condizioni normali e i periodi di esercizio in condizioni di emergenza, indicandone la motivazione. Nel caso di mancata comunicazione di quanto sopra o di indisponibilità del dato, un elettrodotto è da considerarsi sempre in normali condizioni di esercizio. Qualora il gestore dichiari il ricorrere di condizioni di emergenza tali da determinare un valore di induzione magnetica, inteso come mediana nelle 24 ore, superiore al valore di attenzione o all'obiettivo di qualità per un periodo superiore a 18 dei 365 giorni precedenti quello delle verifiche, al fine dell'accertamento del superamento dei valori di riferimento normativi, tali condizioni verranno considerate normali condizioni di esercizio.

Quando necessario, al fine delle valutazioni di cui al presente documento, su richiesta del personale incaricato dei controlli, i gestori devono fornire i seguenti dati:

- valori di corrente istantanea (determinati con misura diretta) con frequenza di memorizzazione più alta disponibile e, in ogni caso, non inferiore a 1 campione ogni 15 minuti;
- mediane giornaliere di tali valori, per i 365 giorni precedenti la data indicata nella richiesta.

Tutti i dati, sia quelli trimestrali sia quelli da trasmettere su richiesta, dovranno essere forniti su supporto elettronico in formato Comma Separated Value (CSV) organizzato secondo le seguenti colonne: data (gg,mm,aaaa), orario (hh:mm:ss, riferimento Tempo Campione Italiano), corrente (A).

Dovrà essere inoltre indicata l'incertezza attribuita ai dati di corrente: essa deve essere inferiore al 10% per valori di corrente superiori a 100 A.